



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Prot. n. 05798-03 del 03.07.2014

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Decreto prot. n. 12953-03 del 04.10.2007 di emanazione del "Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Istituto Universitario di Scienze Motorie";

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 06.05.2014 e del Senato Accademico n. 11 del 15.05.2014, di approvazione del "Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università degli Studi Di Roma "Foro Italico"";

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento per la costituzione di Spin-off dell'Università degli Studi Di Roma "Foro Italico"" allegato e facente parte integrante del presente Decreto.
2. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
3. Il presente Decreto abroga il "Regolamento per la creazione di Spin-off dell'Istituto Universitario di Scienze Motorie".

Roma, 1 luglio 2014

Prof. Fabio Pigozzi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

1. L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito indicata come "Università") in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce la costituzione di società di capitali (di seguito indicati come "spin off") aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
2. Vengono denominati "spin off universitari" dell'Università esclusivamente quelle società di capitali alle quali l'Università partecipa in qualità di socio. Vengono denominati "spin off accademici" dell'Università società di capitali alle quali l'Università non partecipa in qualità di socio ma la cui costituzione è favorita per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, purché abbia tra i soci proponenti almeno un docente o un ricercatore di ruolo dell'Università e fino a che rimanga socio almeno uno di detti soggetti.
3. Le modalità di costituzione, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del relativo personale sono disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento, del regolamento generale e dello Statuto di Ateneo, ed in mancanza dalle pertinenti disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

ARTICOLO 2

SOCI PROPONENTI E PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno spin off dell'Università può essere proposta esclusivamente dall'Università, ovvero da uno o più docenti e/o ricercatori di ruolo dell'Università e/o, ovvero da dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale di uno spin off dell'Università: i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'

1. La partecipazione dell'Università in uno spin off universitario, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il Comitato per la gestione della ricerca e dello sviluppo (di seguito indicato come "Comitato Tech") e ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità.

2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin off. A tal fine, lo Statuto di uno spin off universitario dovrà prevedere, tra l'altro, che:

a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, tra cui l'Università, il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;

b) la partecipazione dell'Università nello spin off universitario, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;

c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da almeno tre componenti e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e di un sindaco, se nominato il collegio sindacale.

3. I soci di uno spin off universitario devono sottoscrivere con l'Università specifici patti parasociali, di durata non inferiore a 10 anni o comunque della durata massima consentita dalla legge, se inferiore, i quali devono prevedere che:

a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;

b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;

c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale di uno spin off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa.

4. Detti patti parasociali devono prevedere, altresì, un'opzione di vendita della partecipazione dell'Università nello spin off, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di

mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. L'importo sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. Agli spin off universitari dell'Università è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza per l'utilizzo del logo dell'Università deve prevedere, tra l'altro, che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. Qualora l'Università cessi di essere socia di uno spin off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsiasi tipologia di utilizzo del logo.
4. Agli spin off universitari ed a quelli accademici è concesso di utilizzare la denominazione, anche in aggiunta o inserita in altra, o in forma di acronimo, rispettivamente di "spin off universitario dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico" o "spin off accademico dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico".

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ ALLE ATTIVITÀ DI UNO SPIN OFF UNIVERSITARIO O ACCADEMICO

1. La partecipazione di soci proponenti dell'Università all'attività di uno spin off costituisce per l'Università garanzia per una buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, il personale docente e/o ricercatore che proponga l'attivazione di uno spin off, può partecipare al capitale dello spin off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off la propria partecipazione in esso.
2. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin off ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di prestazioni di natura scientifica, di ricerca e professionale, anche retribuite, nell'ambito della attività dello spin off automaticamente per ciascun anno per effetto del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 8.
3. Il docente e/o ricercatore a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al precedente comma e quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del Consiglio

di Amministrazione dello spin off e possono prestare la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

4. E' fatto espresso divieto allo spin off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta in favore di enti pubblici o privati e regolarmente autorizzata dai competenti organi di Ateneo.

5. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intenda svolgere attività retribuita a favore o nell'ambito dello stesso, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al successivo art. 7. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, ferma l'autonomia decisionale degli organi di amministrazione e gestionali della società spin off.

6. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore di uno spin off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello spin off con quelle proprie della funzione istituzionale.

Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione di uno spin off su designazione dell'Università ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza.

7. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore di uno spin off attività retribuita o non, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato.

8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo ad uno spin off deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

9. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off. Lo spin off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 6

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Spetta alla società spin off la proprietà intellettuale e ogni relativo diritto quanto ai risultati o prodotti o brevetti o invenzioni frutto o conseguenza della ricerca svolta o promossa o finanziata dalla società spin off. Spetta, tuttavia a favore dell'Università licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DI UNO SPIN OFF

1. Il progetto per l'attivazione dello spin off, corredato da una relazione sugli ambiti della ricerca scientifica e da un piano finanziario con sviluppo triennale supervisionati dal Comitato Tech, sentito il Consiglio di Dipartimento è sottoposto al parere del Senato Accademico ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università che dovrà indicare la quota di capitale sottoscritta dall'Università, nonché lo svolgimento di attività retribuita al personale di cui al comma 6 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione di uno spin off universitario riservato alla nomina dell'Università. Tale rappresentante deve riferire al Comitato Tech almeno una volta all'anno sull'attività dello spin off.

3. La società spin off universitario o accademico è tenuta in ogni caso ad adottare un codice etico e un modello di organizzazione e vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nell'ambito del quale dovrà essere prevista una procedura di verifica della sussistenza di conflitti di interesse tra la società ed i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano per essa, o attraverso essa, attività, e tra tutti questi e l'Università. Inoltre, essa dovrà rispettare la disciplina in tema di incompatibilità e trasparenza applicabile all'Università, secondo modalità concordate con il responsabile anticorruzione ed il responsabile della trasparenza dell'Università.

4. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin off tenuto dall'Università.